



Città di Nardò

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 14/05/2021

OGGETTO: Emissione avvisi TARI per l'anno 2021

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di MAGGIO alle ore 12:00, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 MELLONE Giuseppe	Sindaco
2 CAPOTI Oronzo	Vice Sindaco
3 MANIERI Maria Nadia	Assessore
4 NATALIZIO Cosimo	Assessore
5 LUPO Gianpiero	Assessore
6 SODERO Maria Grazia	Assessore
7 TOLLEMETO Ettore	Assessore
8 PUGLIA Giulia	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE

Il Sindaco dà atto che la riunione odierna si svolge in "modalità a distanza " nella piena osservanza del D.P.C.M. del 02/03/2021 – Art. 13 comma 3 – in tema di prevenzione e contenimento della epidemia "COVID-19".

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- che in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
- al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani domestici e non domestici, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*, innovando la precedente disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- che la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”*;
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*.

- che con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che il suddetto atto di regolazione, prevede che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (da identificarsi con AGER), che verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
- che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI è stato fissato dal D.L. n. 41 del 22.03.2021 (D.L. "Sostegni" c. 5, art. 30) al 30.06.2021, in deroga ai termini di cui all'art. 1, c. 169, della L. 296 del 27.12.2006, che stabilisce che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- che l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; attualmente ai sensi del DL n. 56 del 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali risulta differito al 31.5.2021;
- che il comma 15 ter dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;
- che la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 del Ministero Economia e Finanze al punto 5.3.1

“Il versamento della Tari” stabilisce tra l’altro che: “.....le prime tre rate della Tari.....saranno dovute a titolo di acconto e andranno determinate in misura pari ad una percentuale, stabilita dall’Ente locale della tassa dovuta” per l’anno precedente, “mentre l’ultima rata dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle tariffe stabilite per l’anno” corrente “a condizione che la relativa deliberazione sia stata pubblicata entro il 28 Ottobre....”.

Tutto ciò premesso

- Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dall’AGER ed approvato da ARERA il piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2021 del Comune di Nardò, atto quest’ultimo propedeutico per la determinazione delle relative tariffe;
- Ritenuto di dover dare indirizzo al Dirigente dell’Area Funzionale 2 di procedere pertanto all’emissione degli avvisi TARI in acconto sulla base della tariffa adottata per l’anno 2020, approvata con Deliberazione del Giunta Comunale n. 119 del 05/06/2020;
- Ritenuto, altresì, di stabilire che gli avvisi per il pagamento della Tari relativi all’anno 2021 da inviare ai contribuenti a titolo di acconto sia pari al 95% (novantacinque per cento) delle tariffe Tari approvate per l’anno 2020 e determinate con Delibera di G.M. n. 119/2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di palese;

DELIBERA

- Di stabilire che per l’anno finanziario 2021 il pagamento della Tari sia calcolato, in acconto, in misura pari al 95% delle tariffe Tari approvate per l’anno 2020 determinate con Delibera di G.M. n. 119/2020;
- Di fissare per l’invio degli avvisi di pagamento in acconto della Tari 2021 n. 3 rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre; resta invariata la scadenza della rata unica al 16 giugno;
- Di autorizzare l’ufficio tributi ed il dirigente dell’AF2[^] alla emissione degli avvisi di pagamento nel rispetto ed in corrispondenza delle scadenze fissate al punto 2.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.4, del TUEL al fine di procedere all’emissione degli avvisi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò
14/05/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 14/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 1858

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 14/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
